REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Siciliana

PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE
*Servizio 1°*
*Nomine, Ispezioni, URP*
Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo
Tel. 0917075152 – FAX 0917075364

**Prot. N°** 28913 **T del** 10 GIU. 2013

Oggetto: D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Agli Assessori regionali
Loro sedi

Ai Dirigenti Generali
Loro sedi

e, p.c. All'Ufficio della Segreteria
della Giunta regionale
S e d e

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 che introduce "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo* 1, commi 49 e 50, *della* legge 6 novembre 2012, n. 190, entrato in vigore il 4 maggio 2013.

Il decreto legislativo, che trova applicazione anche nel territorio della Regione Siciliana, (art.22) disciplina i casi *di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.*

Così come previsto dal Capo I, art. 1, comma 2 lett. g) del decreto legislativo sopra indicato, per "inconferibilità" degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione deve intendersi *la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dallo stesso decreto legislativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.*

In estrema sintesi, l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice e di quelli dirigenziali interni e esterni all'interno della p.a. sono riconducibili essenzialmente a tre distinte fattispecie:

- l'aver riportato una condanna anche in primo grado per reati contro la p.a.;

- l'aver nei due anni precedenti svolto incarichi e ricoperto cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico dirigenziale o l'aver svolto per quest'ultima la propria attività professionale;

-l'appartenenza ad organi politici nazionali, regionali o locali.

Lo stesso articolo 1, al comma 2 lett. h) ha inteso quale "incompatibilità" *l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.*

In materia di incompatibilità si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle previsioni normative di cui al Capo V e al Capo VI del succitato decreto legislativo.

Ciò premesso giova osservare come la portata del testo del decreto legislativo sopra citato vada ad incidere sulle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1997, n.19, "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22...."

Più in particolare, infatti, per quanto attiene l'attività propedeutica finalizzata alla definizione delle nomine e designazioni in seno agli organi di amministrazione di cui all'art.1, comma 1, della L.r. n. 22/95, le Segreterie tecniche, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 39/2013, dovranno acquisire, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi relativi a nomine o designazioni, oltre alla documentazione di rito di cui all'art. 4 della legge regionale 19/1997, specifica dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, comma 4).

Si evidenzia, altresì, che ai sensi del 2° comma del citato art. 20 nel corso dell'incarico, le amministrazioni designanti dovranno curare, con cadenza annuale, l'acquisizione della dichiarazione, resa dal soggetto interessato, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità, da prodursi anche per gli incarichi in corso, già conferiti e vigenti alla data del 4 maggio 2013.

In merito trattandosi di autocertificazione, si richiama l'attenzione delle Segreterie Tecniche sull'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, " M*odalità dei controlli",* con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 1: "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ...*" .

Il successivo comma 3 del citato articolo 20 prevede per l'amministrazione che ha conferito l'incarico l'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, sul proprio sito web.

L'intero corpus normativo si completa con le disposizioni di cui all'art. 18 "Sanzioni" e all'art. 19 "Decadenza in caso di incompatibilità", su cui si richiama l'attenzione, attesa la rilevanza delle fattispecie ivi disciplinate.

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE
Rosario Crocetta